

LICEO S.S. C. CAVOUR - Roma

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Reg. di Istituto art. 38 bis

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Legge 24/12/1934 n° 2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n° 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare Min. San. 5/10/1976 n° 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare Min. San. 28/3/2001 n° 4

Circolare Ministro della Salute 17 Dicembre 2004

Accordo Stato - Regioni 16/12/2004 - 24035/2318

Circolare 2/San/2005

Legge 28/12/2001 n° 448 Art. 52

Punto 20 Legge 16/01/2003 n° 3

Art. 51 della Legge 3 del 16/01/2003 DPCM del 23/12/2003

Legge Finanziaria 2005

DL 81/2008

CCNL Scuola 2006/2009

DL 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/09/2013

Art. 2 FINALITA'

La Scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati alla convivenza civile e al rispetto della qualità della vita e della legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva ma educativa e si prefigge di:

-Prevenire l'abitudine al fumo

-Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il consumo giornaliero di sigarette

-Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

-Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo

-Promuovere iniziative informative/educative sul tema

-Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori e istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso a tutti i locali dell'Istituto e, considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al DL 626/1994 e al DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del datore di lavoro, è comunque applicato il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica, divieto comprensivo di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e riguardante anche le sigarette elettroniche (art. 4 comma 2 del DL 104 del 12/09/2013).

In tutti i locali e le aree dell'Istituto, compresi il cortile e i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico in cui vige il divieto di fumo, sono stati apposti cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- Divieto di fumo
- Indicazione della norma che impone il divieto
- Sanzioni applicabili
- Lavoratori incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto

I cartelli sono stati inseriti secondo le disposizioni del RSSP Dott. Appolloni nelle seguenti postazioni:

1. Ingresso Palazzina A
2. Ingresso Palazzina B
3. Ingresso Bar
4. Portico Palazzina A
5. 2° Ingresso Palazzina A
6. 2° Ingresso Palazzina B
7. In prossimità della scala di sicurezza Palazzina B

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1 lettera B del DPCM 14/12/1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare in numero di 6 (sei) i responsabili preposti all'applicazione del divieto, i quali restano in carica per l'intero anno scolastico.

2. E' compito dei responsabili preposti:

a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto

a) vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica

3. L'incaricato a svolgere le funzioni di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere fornita per iscritto).

4. L'agente accertatore deve essere munito di apposita nomina ed esibirla a richiesta del trasgressore in caso di contestazione immediata dell'infrazione. . 5. In assenza dei responsabili preposti, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal DS o dai suoi collaboratori.

6. E' compito del DS o di un suo delegato notificare l'infrazione alle famiglie dei trasgressori.

7. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali infrazioni ai responsabili preposti e alla presenza del trasgressore.

Art. 5 SANZIONI E MULTE

1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Per gli alunni minori di anni 18 sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l'infrazione alla norma del presente Regolamento (art. 3) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori. Altrimenti la notificazione verrà fatta direttamente allo studente.

3. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n°448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 della L. 689/1981 e dall'art. 96 del DL 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata se l'infrazione avviene in presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni.

4. Se il pagamento avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'infrazione sarà applicata la sanzione minima. Se avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla notifica si applicherà quella ridotta di €55. Superati i 30 giorni tutta la documentazione sarà inviata al Prefetto.

5. Poiché al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento della stessa deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004: presso la Tesoreria Provinciale, in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate) con codice tributi 131 T; oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: Infrazione divieto di fumo - Liceo Scientifico C. Cavour di Roma). I trasgressori dovranno quindi consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dello stesso Liceo.

6. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200 a €2000.

7. I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

8. Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente Regolamento subiranno automaticamente, in aggiunta alla sanzione amministrativa, un provvedimento disciplinare (nota, ammonizione o sospensione) su decisione del Consiglio di classe e con ricaduta sul voto di condotta (fino a 6 in caso di recidività).

Art. 6 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

